



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico

DOSSIER

PDL BRESCIA

IN MATERIA ELETTORALE

E INIZIATIVE DI RIFORMA

COSTITUZIONALE

14 gennaio 2020

A cura di
Simonetta De Fazi



INDICE

PDL BRESCIA IN MATERIA ELETTORALE	3
INIZIATIVE DI RIFORMA COSTITUZIONALE (XVIII LEGISLATURA)	6
Approvate	6
Riduzione del numero dei parlamentari	7
Rideterminazione dei seggi elettorali	7
In discussione	7
Modifica della base elettorale	7
Modifiche dell'elettorato attivo e passivo del Senato	10
Iniziativa legislativa popolare (referendum)	11
INIZIATIVE DI RIFORMA COSTITUZIONALE (XVII LEGISLATURA)	12
RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTARI	13
OSSERVAZIONI E COMMENTI (STAMPA E AGENZIE)	14
IL SISTEMA BICAMERALE	21
L'attuale sistema elettorale per la Camera dei Deputati	22



PDL BRESCIA IN MATERIA ELETTORALE

Legge elettorale: depositato ddl, ecco il 'Germanicum'

Brescia: 'Ora confronto con tutti'

[Redazione ANSA | 09 gennaio 2020 h. 13:09](#)

391 seggi assegnati con metodo proporzionale, con soglia del 5%, con un meccanismo che permette il diritto di tribuna. È il Germanicum, il sistema elettorale ispirato al modello tedesco, depositato dal presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5S). La proposta cancella i collegi uninominali del Rosatellum e ne utilizza i 63 collegi proporzionali e le 28 circoscrizioni. Il partito che non supera il 5% nazionale, ma ottiene il quoziente in 3 circoscrizioni in 2 Regioni ottiene seggi.

Dei 400 seggi della futura Camera, 8 spetteranno ai deputati eletti all'Estero (nelle circoscrizioni Estere con metodo proporzionale), un seggio va all'eletto in Valle d'Aosta in un collegio uninominale. I restanti 391 seggi sono distribuiti proporzionalmente tra i partiti che superano lo sbarramento del 5%. I 63 collegi plurinominali del Rosatellum servivano per eleggere 386 deputati, quindi funzionano anche per la nuova Camera formato "mignon".

Stesso metodo per assegnare i 200 seggi del nuovo Senato: quattro vanno ai senatori eletti all'estero, uno alla Val d'Aosta e i restanti 195 sono distribuiti ai partiti che nel resto d'Italia superano il 5%. Anche il diritto di tribuna si ispira al modello tedesco anche se il sistema di assegnazione è diverso, dato che in Germania esistono collegi uninominali e il numero dei Parlamentari è variabile e non fisso come in Italia. Il testo depositato da Brescia non affronta il tema delle preferenze. Sul piano della tecnica legislativa è una "novelazione" del Rosatellum, cioè interviene chirurgicamente su quel testo che prevede i listini bloccati, che non vengono modificati nel ddl proposto da Brescia...

La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato, oggi 14 gennaio, l'esame di una proposta di legge che modifica il sistema elettorale della Camera e del Senato in senso interamente proporzionale. A tal fine vengono soppressi i collegi uninominali, previsti dalla legge vigente: tutti i deputati e i senatori verrebbero eletti in collegi plurinominali, definiti all'interno delle circoscrizioni elettorali. Inoltre, non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e sono rimodulate le soglie di sbarramento. Per le liste che non raggiungono tali soglie è previsto un "diritto di tribuna". L'Esecutivo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali, tenuto conto delle modifiche previste dalla proposta di legge.

La legge elettorale è stata già parzialmente modificata nel corso della presente legislatura ad opera della [legge 51 del 2019](#) (v. *oltre*). Le modifiche apportate sono volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati. La finalità delle modifiche è di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale. Anche in questo caso è prevista una delega al Governo per la determinazione dei collegi - uninominali e plurinominali - da esercitare entro 60 giorni qualora, entro 24 mesi, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.



La proposta di legge [A.C. 2329](#) (on. Brescia) delinea un sistema elettorale **interamente proporzionale**, superando le attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali.

[Atto Camera: 2329](#)

Proposta di legge: BRESCIA: "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di **soppressione dei collegi uninominali** e di **soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali"

Presentata il 9 gennaio 2020

Assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 13 gennaio 2020

[Testo](#)

Dalla relazione di presentazione del provvedimento:

Obiettivi

La presente proposta di legge intende avviare una discussione parlamentare sulla **riforma della legge elettorale** e rappresenta il risultato di un lavoro condotto con un metodo che si pone in profonda discontinuità con il passato per due principali ragioni.

Innanzitutto, la proposta viene volutamente depositata in una fase in cui la legislatura è ancora lontana dalla sua scadenza naturale e dalla successiva consultazione elettorale, con l'obiettivo di non condizionare a interessi di parte il merito della discussione e l'individuazione di un adeguato sistema elettorale. Al riguardo, si ricorda che secondo il Codice di buona pratica elettorale, elaborato dalla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, «gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione».

La legge n.270 del 2005 e la legge n. 165 del 2017 non hanno rispettato tale raccomandazione, essendo state approvate a pochissimi mesi di distanza dal voto. Il cambiamento delle regole sul finire della legislatura non ha certamente agevolato il grado di consenso politico e ha al contrario innalzato il livello di conflittualità tra le parti sui diversi sistemi fin qui adottati dal legislatore.

In quest'ottica la doverosa ricerca del dialogo costruttivo tra le forze politiche caratterizza il secondo elemento di discontinuità nel metodo. La presente proposta beneficia infatti del confronto non solo tra le forze di maggioranza, ma anche tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione promosso dal proponente nel mese di dicembre 2019 in qualità di presidente della Commissione affari costituzionali. Si è trattato di un confronto trasparente e sincero che ha evidenziato disponibilità e ascolto, seppur con legittime differenze di posizione. La legge elettorale vigente, alla luce dell'esperienza acquisita, ha dimostrato di non coniugare bene il principio di rappresentatività con l'obiettivo della stabilità...

Contenuti

La presente proposta di legge interviene eliminando i collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e rimodulando le soglie di sbarramento. Tale finalità è resa più rilevante anche alla luce dell'approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari...

L'adozione di un sistema proporzionale avviene nella consapevolezza di dover evitare l'introduzione di incentivi alla frammentazione delle forze politiche e pertanto la soglia di sbarramento viene innalzata al 5 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, mentre la riduzione del numero dei parlamentari giustifica l'abbassamento della soglia, a livello regionale, al 15 per cento (alla Camera per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute). Al fine di garantire un diritto di tribuna alle formazioni politiche che non raggiungono le soglie di sbarramento, si prevede che alla Camera siano eletti i candidati delle formazioni che



ottengono almeno tre quozienti in almeno due regioni e al Senato i candidati che ottengono almeno un quoziente nella circoscrizione regionale.

L'articolo 1 reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che concerne il sistema di elezione della Camera dei deputati, sopprimendo tutti i riferimenti ai collegi uninominali e dalle colazioni di liste. Sono state inoltre rimodulate le soglie di sbarramento del 3 e del 20 per cento, attualmente vigenti, fissandole rispettivamente al 5 e al 15 per cento dei voti validi espressi, e viene introdotto il diritto di tribuna.

L'articolo 2 reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che concerne il sistema di elezione del Senato della Repubblica. In analogia con le modifiche apportate al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati sono stati eliminati tutti i riferimenti ai collegi uninominali ed alle coalizioni di liste e sono state inoltre rimodulate le soglie di sbarramento del 3 e del 20 per cento, attualmente vigenti, fissandole sul piano nazionale al 5 per cento e al 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, e viene introdotto il diritto di tribuna. Nella regione Trentino-Alto Adige viene mantenuta la previsione di collegi uninominali accanto ad una quota proporzionale.

L'articolo 3 conferisce al Governo una delega per la rideterminazione dei collegi plurinominali delle Camere, specificando i relativi criteri e la procedura per l'adozione dello schema di decreto legislativo.



Iniziative di riforma costituzionale (XVIII legislatura)

Approvate


Riduzione del numero dei parlamentari

La **proposta di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari a 400 deputati e a 200 senatori elettivi (A.C. 1585)** è stata approvata in seconda deliberazione nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2019:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

In base all'art. 138 della Costituzione, infatti, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.





Oltre a prevedere la riduzione del numero dei parlamentari - da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi - la legge interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un **numero minimo di senatori** per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Viene inoltre fissato a cinque il **numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale**, mentre non vengono apportate modificazione della previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

Rideterminazione dei seggi elettorali

LEGGE 27 maggio 2019, n. 51, Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

Parallelamente, il Parlamento ha approvato la [legge 27 maggio 2019, n. 51 in materia elettorale](#) che ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un **rapporto frazionario** la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati. Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale.

La legge 51 del 2019 reca altresì (art. 3) una **delega al Governo** per la determinazione dei collegi - uninominali e plurinominali - per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare "qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere". La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini.

In discussione

Modifica della base elettorale

[Atto Camera: 2238](#)

Proposta di legge: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FORNARO ed altri: "Modifiche agli **articoli 57 e 83 della Costituzione**, in materia di **base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica**"

Presentata il 6 novembre 2019

Assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 12 novembre 2019

Esame in Commissione iniziato il 20 novembre 2019

Camera e Senato | Servizio Studi

[Dossier 20 novembre 2019](#)

Modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. A.C. 2238



Articolo 1 (Modifica della base elettorale del Senato della Repubblica)

L'articolo 1 della proposta di legge in esame modifica il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione che, nella vigente formulazione, stabilisce che il Senato è eletto "a base regionale" – fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero – prevedendo che sia eletto **"su base circoscrizionale"**. Tale modifica entra in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della [legge costituzionale di riduzione del numero di parlamentari](#).

L'articolo, introducendo per il Senato il principio di elezione su base circoscrizionale, lascia alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori.

In base alla relazione illustrativa, la modifica della base elettorale del Senato sarebbe funzionale a rafforzare la rappresentatività di tale ramo del Parlamento in vista della entrata in vigore del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento in seconda deliberazione a maggioranza assoluta e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019.

Si ricorda infine che, con la modifica disposta dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, è di conseguenza soppressa nel testo costituzionale - al primo comma dell'articolo 57 - la deroga (rispetto all'elezione su base regionale) per i seggi spettanti alla **circoscrizione Estero**. Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte dalla [legge costituzionale n. 1 del 2000](#), il secondo periodo dell'art. 57, primo comma, Cost. deroga al principio della base regionale per l'assegnazione dei seggi attribuiti alla circoscrizione Estero: tali seggi, infatti, vengono sottratti dal numero complessivo dei seggi da ripartire su base regionale in quanto eletti nell'ambito della circoscrizione Estero, all'interno di quattro ripartizioni, secondo quanto previsto dalla legge 459 del 2001. La legge costituzionale n. 1 del 2000 ha coordinato il testo dell'art. 57 Costituzione con le modifiche introdotte dalla stessa legge al comma 3 dell'articolo 48 Cost., che riconosce il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, rimettendo alla legge ordinaria la determinazione dei requisiti e delle modalità per l'esercizio del diritto.

[La legge 459/2001](#) individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, quattro ripartizioni. In ciascuna di tali ripartizioni "è eletto almeno un senatore e un deputato", mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

A seguito della riforma costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, il numero degli eletti nella circoscrizione Estero diviene pari a 8 deputati (anziché 12). Per il Senato, i senatori da eleggere nella circoscrizione Estero si riducono a 4 (anziché 6).

Articolo 2 (Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)

L'articolo 2 della proposta di legge in esame modifica il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, riducendo **da tre a due il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica**.



Tab. 1. Composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica⁴

Costituzione vigente	630 deputati	62,81%
	315 senatori	31,41%
	58 delegati regionali	5,78%
	Tot. 1003	100%
Testo L. Cost. GU 12.10. 2019	400 deputati	60,79%
	200 senatori	30,40%
	58 delegati regionali	8,81%
	Tot. 658	100%
AC 2238	400 deputati	62,60%
	200 senatori	31,30%
	39 delegati regionali	6,10%
	Tot. 639	100%

⁴ Sono esclusi dal computo i senatori a vita e di diritto.

Rimane invariata la disposizione che assegna alla Valle d'Aosta un solo delegato, così come il vincolo di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Attualmente il numero complessivo dei delegati regionali è di 58; con la modifica proposta dall'articolo in esame diventerebbe pari a 39.

Secondo la relazione illustrativa del progetto di legge, la modifica è volta a "riequilibrare l'incidenza dei delegati regionali sulla composizione del Parlamento in seduta comune" per l'elezione del Presidente della Repubblica, in vista della possibile promulgazione della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari approvata da entrambe le Camere in seconda deliberazione a maggioranza assoluta.

Articolo 3 (Entrata in vigore ed efficacia)

L'articolo 3 condiziona l'entrata in vigore delle modifiche disposte dalla proposta di legge in esame all'entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero di parlamentari; qualora la conclusione dell'iter ex art. 138 Cost. della proposta di legge sia successiva, questa entrerebbe in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a seguito della promulgazione (comma 1).

Inoltre, viene stabilito che la disposizione di riduzione del numero dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica (di cui all'articolo 2) si applica a decorrere della prima legislatura per la quale si applica la legge costituzionale di riduzione del numero di parlamentari (comma 2).

Si ricorda, che la legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari è stata pubblicata a fini notiziali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 352/1970, il 12 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 240). Da tale data decorrono i tre mesi entro i quali un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli



regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare (entro il 12 gennaio 2019). Pertanto, anche **la data di entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero di deputati, alla quale è collegata l'entrata in vigore della proposta di legge in esame, è 'mobile', in quanto dipende dagli esiti della procedura referendaria.**

Nel caso in cui non fosse stata presentata la richiesta di referendum, la legge costituzionale sarebbe stata promulgata dopo il 12 gennaio 2020 (ed entro il 12 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 5 della L. 352/1979) ed entrerebbe in vigore decorsa la *vacatio legis*, il 15° giorno dopo la sua pubblicazione (quindi tra la fine di gennaio e, al più tardi, i primi di marzo 2020).

In presenza di richiesta di referendum sulla legge di riduzione dei parlamentari, invece, bisogna ovviamente attendere l'esito della consultazione popolare.

Si possono verificare due situazioni. **Qualora il referendum fosse favorevole alla legge di riduzione del numero di parlamentari**, questa verrebbe promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (la legge non dispone in ordine ai termini della promulgazione, limitandosi a stabilire che il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione una volta che l'Ufficio centrale per il referendum abbia trasmesso il verbale della consultazione referendaria). Una volta promulgata la legge entrerebbe in vigore, decorsa la *vacatio legis*, il 15° giorno dopo la sua pubblicazione. Pertanto, la proposta di legge in esame, qualora abbia nel frattempo completato il suo iter, entrerebbe in vigore il medesimo giorno. Diversamente, entrerebbe in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. **Se, invece, il referendum avesse esito negativo**, la legge costituzionale non entrerebbe in vigore, così come, in base all'articolo 3, la proposta di legge in esame, anche nel caso in cui nel frattempo avesse concluso il proprio iter, con l'approvazione in prima e in seconda deliberazione dai due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 138 Cost.

Occorre, inoltre, considerare che, ferma restando **l'entrata in vigore** della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari nei termini di cui sopra, l'applicazione della medesima riduzione è fissata a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla sua entrata in vigore (articolo 4 della legge costituzionale). Il rinvio dell'applicazione della legge ad almeno 60 giorni dalla entrata in vigore è funzionale alla **ridefinizione dei collegi elettorali**, in conseguenza della riduzione dei parlamentari, come previsto dalla delega di cui all'articolo 3 della [L. 51/2019](#). Si ricorda, infatti, che mentre era in corso l'esame della proposta di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, il Parlamento ha approvato la legge 27 maggio 2019, n. 51 in materia elettorale che ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

Modifiche dell'elettorato attivo e passivo del Senato

La Camera ha approvato in prima lettura un testo - risultante dall'unificazione di cinque disegni di riforma costituzionale - che:

- modificano l'art. 58, primo comma, Cost., sull'**elettorato attivo del Senato**, abbassando il limite di età per eleggere i senatori **da 25 a 18 anni**, uniformandolo a quello già previsto per la Camera dei deputati;
- modificano altresì le previsioni sulle previsioni sull' **elettorato passivo** del Senato, di cui all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni;
- modifica (A.C. 1873) l'art.56 della Costituzione estendendo il diritto di elettorato passivo a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età per la Camera e a tutti quelli che hanno compiuto venticinque anni per il Senato.

L'esame è attualmente in corso presso il Senato ([A.S. 1440](#)) risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati BRUNO BOSSIO ([1511](#)); CECCANTI ([1647](#)); BRESCIA, MA-



CINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, Maurizio CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSÉ, Francesco SILVESTRI, SURIANO e Elisa TRIPODI ([1826](#)); MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, Luca DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI ([1873](#))

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 31 luglio 2019

In Senato, la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente, ha deliberato, nella seduta del 23 ottobre 2019, la congiunzione con [S.307](#), [S.1022](#), [S.1116](#), [Petizione n. 99](#)

[Atto Senato n. 1440](#)

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

Iniziativa legislativa popolare (referendum)

La Camera ha approvato in prima deliberazione - al termine della discussione svolta in Assemblea dal 16 gennaio al 21 febbraio 2019 - la proposta di legge di legge costituzionale (A.C. 1089) che modifica l'articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l'**iniziativa legislativa popolare**, introducendo una **procedura 'rinforzata'** che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una **consultazione referendaria**.

Il testo approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato ([A.S. 1173](#)):

- modifica l'articolo 71 della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare;
- modifica l'articolo 75 della Costituzione, nella parte in cui disciplina il quorum di deliberazione del referendum abrogativo;
- modifica la legge costituzionale n. 1 del 1953, là dove disciplina il vaglio preventivo di ammissibilità delle richieste di referendum condotto dalla Corte costituzionale;
- demanda ad una legge ordinaria da approvarsi a maggioranza qualificata, la disciplina di alcuni ulteriori profili relativi all'iniziativa legislativa popolare.



Iniziative di riforma costituzionale (XVII legislatura)

Il percorso delle riforme costituzionali - al centro del dibattito politico-parlamentare fin dalla fine degli anni '70 - è ripreso pochi giorni dopo la seduta iniziale della XVII legislatura con la **costituzione, da parte dell'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di due Gruppi di lavoro, di cui uno sui temi istituzionali**, che ha concluso i propri lavori con la [relazione finale trasmessa il 12 aprile 2013](#).

È seguita l'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera e del Senato, di atti di indirizzo al Governo per l'avvio delle riforme costituzionali.

Camera. Resoconto stenografico dell'Assemblea

[Seduta di mercoledì 29 maggio 2013 \(stenografico, Atti di indirizzo - Allegato B\)](#)

Mozioni GIACHETTI, ANTONIO MARTINO, MIGLIORE, SCHIRÒ PLANETA, BUENO ED ALTRI N. 1-00053, MIGLIORE ED ALTRI N. 1-00054, GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI N. 1-00055, SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI E PISICCHIO N. 1-00056, DADONE ED ALTRI N. 1-00057 E GIORGIA MELONI ED ALTRI N. 1-00059 concernenti l'avvio del percorso delle riforme costituzionali

Senato. Resoconto stenografico dell'Assemblea

[Seduta n. 30 di mercoledì 29 maggio 2013](#)

Discussione delle mozioni 1-00031 (testo 3), 1-00044, 1-00046, 1-00047 e 1-00048, relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali.

Tali mozioni, approvate nella seduta del 29 maggio 2013, prendevano atto dell'intendimento dell'Esecutivo di avvalersi di una **commissione di esperti per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale**.

Alla Commissione fu stato assegnato il compito di formulare proposte di revisione della Parte Seconda della Costituzione, Titoli I, II, III e V, con riferimento alle materie della forma di Stato, della forma di Governo, dell'assetto bicamerale del Parlamento e delle norme connesse alle predette materie, nonché proposte di riforma della legislazione ordinaria conseguente, con particolare riferimento alla normativa elettorale.

La Commissione di esperti, che fu istituita con apposito decreto dall'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta l'11 giugno 2013 e denominata Commissione per le riforme costituzionali¹, concluse i propri lavori con una [Relazione finale](#) trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013.

La relazione finale è articolata in sei capitoli: 1) Superamento del Bicameralismo; 2) Procedimento legislativo; 3) Titolo V; 4) Forma di governo; 5) Sistema elettorale; 6) Istituti di partecipazione popolare. Pur nelle diverse sensibilità degli esperti che ne facevano parte, la Commissione giunse ad unanime conclusione: «Per superare la crisi politica, economica e sociale la Commissione unanime ritiene

¹ La Commissione fu presieduta dal Ministro per le Riforme Costituzionali, Gaetano Quagliariello, e composta da: Michele Ainis, Augusto Barbera, Beniamino Caravita di Toritto, Lorenza Carlassare, Elisabetta Catelani, Stefano Ceccanti, Ginevra Cerrina Ferroni, Enzo Cheli, Mario Pilade Chiti, Pietro Ciarlo, Francesco Clementi, Francesco D'Onofrio, Giuseppe de Vergottini, Giuseppe Di Federico, Mario Dogliani, Giandomenico Falcon, Franco Frattini, Maria Cristina Grisolia, Massimo Luciani, Stefano Mannoni, Cesare Mirabelli, Anna Moscarini, Ida Nicotra, Marco Olivetti, Valerio Onida, Angelo Panebianco, Giovanni Pitruzzella, Annamaria Poggi, Carmela Salazar, Guido Tabellini, Nadia Urbinati, Luciano Vandelli, Luciano Violante, Lorenza Violini e Nicolò Zanon. L'11 luglio 2013 Lorenza Carlassare si è dimessa. Successivamente, il 22 agosto, si è dimessa Nadia Urbinati.



necessari interventi di riforma costituzionale, i cui punti principali sono stati così individuati: 1. Il rafforzamento del Parlamento attraverso la riduzione del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo paritario, una più completa regolazione dei processi di produzione normativa e, in particolare, una più rigorosa disciplina della decretazione di urgenza. 2. Il rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento attraverso la fiducia monocamerale, la semplificazione del processo decisionale e l'introduzione del voto a data fissa di disegni di legge. 3. La riforma del sistema costituzionale delle Regioni e delle autonomie locali che riduca significativamente le sovrapposizioni delle competenze e si fondi su una maggiore cooperazione e una minore conflittualità. 4. La riforma del sistema di governo, che viene prospettata in tre diverse possibili opzioni: a) la razionalizzazione della forma di governo parlamentare; b) il semipresidenzialismo sul modello francese; c) una forma di governo che, cercando di farsi carico delle esigenze sottese alle prime due soluzioni, conduca al governo parlamentare del Primo Ministro.».

Seguì la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge costituzionale, poi esaminato dal Parlamento, volto all'istituzione di un [Comitato parlamentare per le riforme costituzionali](#) (il quale rappresenta - come è scritto nella relazione illustrativa del ddl - "una puntuale traduzione delle indicazioni formulate dal Parlamento con l'approvazione da parte delle due Camere, il 29 maggio 2013, delle mozioni sulle riforme costituzionali"), composto da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri delle Commissioni Affari costituzionali del Senato e della Camera, cui erano conferiti poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali.

Successivamente, con il governo presieduto da Matteo Renzi, l'Esecutivo ha presentato - l'8 aprile 2014 - un [disegno di legge di riforma costituzionale](#) che, dopo [un iter durato circa due anni](#), è stato approvato dal Parlamento.

Il [testo di riforma costituzionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016](#), disponeva, in particolare, il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, l'eliminazione dal testo costituzionale del riferimento alle province e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Il 4 dicembre 2016 si è svolto il referendum popolare confermativo su tale testo di legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; il risultato della votazione non è stato favorevole all'approvazione della legge costituzionale. Sulla base dei dati del Ministero dell'interno, i votanti, compresi gli italiani all'estero, sono stati il 65,47% degli aventi diritto (33.243.845 votanti su 50.773.284 elettori), il 68,48% in Italia e il 30,74% all'estero. I no all'approvazione della legge sono stati pari al 59,11%, mentre i sì al 40,89% dei voti validi.

Il testo - approvato in via definitiva dal Parlamento nell'aprile 2016 e sul quale l'esito del referendum, svolto il 4 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 138 Cost. non è stato favorevole - era finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continuava ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi avevano composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il testo approvato, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevedeva, in particolare:

- la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- l'introduzione dello statuto delle opposizioni;



- la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
- tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
- la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle province;
- la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;
- la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

(Fonte: [Camera dei deputati](#))



Riferimenti normativi e documentari

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361](#)

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. (GU n.139 del 3-6-1957 - Suppl. Ordinario)

[DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533](#)

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. (GU n.302 del 27-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 119)

[LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1](#)

Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della **circonscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.** (GU n.15 del 20-1-2000)

[LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459](#)

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. (GU n.4 del 5-1-2002)

[LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270](#)

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (GU n.303 del 30-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 213)

[Corte Costituzionale, SENTENZA N. 1/2014](#)

nel **giudizio di legittimità costituzionale** degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), **nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270** (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005 Decisione del 04/12/2013; Deposito del 13/01/2014; Pubblicazione in G. U. 15/01/2014 n. 3

[LEGGE 3 novembre 2017, n. 165](#)

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. (GU n.264 del 11-11-2017)

[LEGGE 27 maggio 2019, n. 51](#)

Disposizioni per assicurare **l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.** (GU n.135 del 11-6-2019)

[Testo Legge Costituzionale](#)

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «**Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**». (GU Serie Generale n.240 del 12-10-2019)

**COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO IL DIRITTO (COMMISSIONE DI VENEZIA)**

[Codice di buona condotta in materia elettorale](#)

adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52ª sessione (Venezia, 18-19 ottobre 2002)

CAMERA DI DEPUTATI

Indagine conoscitiva Riduzione numero parlamentari C.1545 e abb. e C.1616: documenti acquisiti / resoconti

Seduta del 3 aprile 2019 ([Resoconto stenografico](#))

Audizione del **Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE)**, Michele Schiavone

Audizione del **Professor Beniamino Caravita di Torrito**, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «La Sapienza» di Roma»

Seduta del 28 marzo 2019

Prof. Daniele Porena ([memoria depositata](#))

Dott. Gabriele Natalizia ([memoria depositata](#))

Audizione della professoressa Anna Maria Poggi, Professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Torino ([stenografico](#))

Seduta del 27 marzo 2019

Prof. Massimo Luciani ([memoria depositata](#))

Audizione del professor Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia ([stenografico](#))

Seduta del 26 marzo 2019

Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni ([memoria depositata](#))

Prof. Salvatore Bonfiglio ([memoria depositata](#))

Prof. Salvatore Curreri ([memoria depositata](#))

Seduta del 21 marzo 2019

Audizione del professor Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, e del professor Giampiero Di Plinio, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Chieti e Pescara ([stenografico](#))

Seduta del 20 marzo 2019

Prof. Ciro Sbailò ([memoria depositata](#))

Audizione del professor Giampietro Ferri, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Verona ([stenografico](#))

Audizione del professor Silvio Trolio, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Bergamo ([stenografico](#))



Osservazioni e commenti (stampa e agenzie)

Legge elettorale, prima puntata: si parte dal testo Brescia

[14 gennaio 2020 | Public Policy](#)

Tra i temi più importanti che hanno occupato il dibattito parlamentare durante la scorsa settimana (e di cui si parlerà anche nei prossimi giorni) è la riforma del Rosatellum bis. Nonostante i gruppi di maggioranza abbiano trattato per più di tre mesi non si è raggiunto un accordo unanime, rimangono infatti dubbi da parte di Leu (sulla soglia alta di sbarramento) e Italia viva (sul diritto di tribuna). Così il presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera, Giuseppe Brescia (M5s), ha deciso di depositare un testo a sua firma. La nuova riforma, al momento, prevede l'abolizione dei collegi uninominali, un impianto proporzionale, una soglia di sbarramento nazionale al 5% e la previsione di un diritto di tribuna per le forze minori.

“Si parte da un metodo diverso rispetto al passato”, ha spiegato Brescia: “No a riforme elettorali di fine legislatura condizionate da interessi di parte, sì a un confronto trasparente e sincero con le opposizioni”. Quello proposto – ha aggiunto – “è un testo semplice per far partire il dibattito parlamentare da alcuni chiari punti”.

Nel dettaglio, la proposta di legge Brescia – che prende spunto dal modello tedesco e modifica punto per punto il Rosatellum bis – prevede uno sbarramento nazionale al 5% (anziché il 3% vigente ora) e altre due soglie minori per ‘salvare’ i piccoli partiti e le minoranze linguistiche. Per i primi, infatti, è stato inserito il cosiddetto “diritto di tribuna” ovvero si prevede che, alla Camera, siano eletti i candidati di quelle formazioni che ottengono almeno tre quozienti in almeno due Regioni, mentre al Senato siano eletti i candidati che ottengono almeno un quoziente nella circoscrizione regionale.

Come in passato, per le minoranze linguistiche viene prevista una soglia di sbarramento che ne tutela l'elezione: sia alla Camera e al Senato potranno essere elette se raggiungono il 15% almeno in una regione (anziché il 20% come prevede ora il Rosatellum).

Come detto, vengono aboliti i collegi uninominali e il sistema delle coalizioni. Inoltre, viene cancellata anche la norma che imponeva che il numero massimo di candidati fosse quattro, mentre sarà consentito presentare un numero di candidati pari a quello dei seggi assegnati nel collegio plurinominali. La pdl Brescia delega il Governo a riscrivere la mappa dei collegi plurinominali entro due mesi dall'entrata in vigore della legge...

L'importanza della legge elettorale è sopravvalutata (ovvero: non è così che si salverà la politica)

[10 gennaio 2020 | Carmelo Palma | Linkiesta.it](#)

La tendenza a costruirsi su misura la ricetta per vincere, mescolata alla fiducia cieca nelle virtù delle riforme, si è sempre rivelata inutile. Tant'è che il sistema sta fallendo un po' in tutta Europa. Per recuperare le istituzioni democratiche serve altro.

CORRIERE DELLA SERA

Il festival delle leggi elettorali

[di Venanzio Postiglione | 14-01-2020](#)

Più del festival di Sanremo. Per la varietà dei testi, ma anche per il ritorno del vecchio cantante, l'ospite che non ti aspetti, la battuta fuori contesto. L'obiettivo è sempre lo stesso, l'abito su misura, cioè la legge



elettorale che possa far vincere (o non perdere), il meccanismo che favorisca le alleanze (dove non ci sono) o le soffochi (dove ci sono), il metodo che forse contraddice il passato ma chi se lo ricorda più. Valeva ieri, ma oggi è oggi. E, come ha scritto Luciano Fontana, viviamo «la politica dell'istante»: una Repubblica fondata sulla rapidità. Quindi sull'oblio.

Sono passati 30 anni dal movimento di Segni e da quel referendum del '91 che doveva cambiare l'Italia. Bettino Craxi invitò tutti ad andare al mare e forse lì, prima di Tangentopoli e dei successi della Lega, cominciò a perdere il favore del vento. Arrivò come una benedizione il Mattarellum: maggioritario più una quota di proporzionale. Poiché funzionava e garantiva l'alternanza, è stato abolito. Sul Porcellum dice tutto il nome. L'Italicum è rimasto un'idea. Il Rosatellum (Rosatellum bis, per i numerosi addetti ai lavori) è il sistema in vigore: per il 36 per cento maggioritario e per il 64 proporzionale. Così flessibile e generoso che ha consentito prima il governo tra Lega e 5 Stelle, adesso tra 5 Stelle e Pd, sempre ammesso che sia finita qui...

SOLE 24 ORE

Prima decidiamo il futuro, poi la legge elettorale

[di Giuseppe De Bellis | 14-01-2020](#)

La prima grande questione del nuovo decennio della politica è la legge elettorale. Una procedura, all'apparenza. E invece è di fatto il più grande atto politico degli ultimi tempi: perché un Parlamento che non riesce a decidere su niente, o poco più, usa ancora una volta la legge elettorale pensando che questa aiuti a trovare risposte che partiti e leader non trovano. Un comma come surrogato di un'idea...

FOGLIO

Tornare al Mattarellum. Intervista a Giancarlo Giorgetti

[di Salvatore Merlo | 14-01-2020](#)

“Avanzo una modesta proposta a tutte le forze politiche, torniamo al Mattarellum. Un sistema elettorale che porta il nome di garanzia del nostro presidente della Repubblica. Una legge che ha funzionato e che è stata sinonimo di alternanza”. Giancarlo Giorgetti è l'uomo della politica, nel senso che nella Lega ha questo ruolo qua: Salvini si fa i selfie con la crescentina, abbraccia Peppone e don Camillo, cita Berlinguer e raccoglie consensi a colpi di like...

REPUBBLICA

Quel referendum senza senso = Per il taglio dei parlamentari è già plebiscito

[di Ilvo Diamanti | 13-01-2020](#)

Si discute molto, in questi giorni, sulla “riduzione dei parlamentari”. Prevista da una legge di modifica della Costituzione, approvata nello scorso ottobre. Intanto, sullo stesso argomento, sono state avanzate altre proposte e iniziative. In particolare, un referendum confermativo e un nuovo progetto di riforma, che prevede un ritorno al sistema proporzionale. Insomma, i prossimi mesi saranno “movimentati” da “movimenti”...

CORRIERE DELLA SERA

Legge elettorale: l'ennesima bagarre

[di Pierluigi Battista | 13-01-2020](#)

Si può congegnare una legge elettorale solo allo scopo di impedire al presunto vincitore di vincere se



il vincitore è invisibile all'attuale maggioranza parlamentare?

...Stavolta l'ennesima bagarre sulla legge elettorale si fonda su una colossale ipocrisia. Di solito, dal '99 in poi quando il tema ha dilagato rompendo ogni argine, si dice: occorre fare una legge elettorale che garantisca una maggioranza parlamentare e con essa governabilità e stabilità e giù proposte, sottoproposte, controproposte, varianti, commi, precisazioni, controprecisazioni. Stavolta è però esattamente il contrario: bisogna fare una nuova legge elettorale che impedisca di ottenere una maggioranza perché con la legge elettorale attualmente in vigore, approvata alla fine della scorsa legislatura con l'ennesimo giochetto superficiale, una maggioranza è assai probabile, anche non dando un soverchio credito ai sondaggi...

MESSAGGERO

Il Parlamento decida da solo sulle nuove regole del gioco

[di Cesare Mirabelli | 13-01-2020](#)

CORRIERE DELLA SERA

Intervista a Giorgia Meloni - «Mai il proporzionale Pronti a fare le barricate»

[di Paola Di Caro | 13-01-2020](#)

REPUBBLICA

Quel referendum paradossale

[di Michele Ainis | 12-01-2020](#)

MESSAGGERO

Sulla legge elettorale non esistono religioni = Sulla legge elettorale non esistono religioni

[di Luca Ricolfi | 11-01-2020](#)

*Publicato anche [su Il Mattino](#), con il titolo **La legge elettorale e il popolo***

... Qual è la posta in gioco? Che conseguenze può avere l'adozione di una legge elettorale o di un'altra? La prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che non può essere la legge elettorale a fornire al sistema politico ciò che gli manca. Se non ci sono, da molti anni in Italia, coalizioni ben strutturate, dotate di programmi comprensibili e di dirigenti politici seri, non sarà certo una legge elettorale ben fatta a fare il miracolo di fornircele.

Con ciò non intendo dire che la legge elettorale sia irrilevante. Adottare una legge elettorale piuttosto che un'altra, qualche conseguenza tende a produrla. Uno dei luoghi comuni più diffusi, ad esempio, è che scegliere una legge di impostazione maggioritaria (ad esempio: collegi uninominali, o sistema proporzionale con premio di maggioranza) favorisca la governabilità, mentre sceglierne una di tipo proporzionale assicuri la rappresentatività del Parlamento...

REPUBBLICA

Taglio dei parlamentari. La Lega salva il referendum per favorire la crisi

[di Emanuele Lauria | 11-01-2020](#)



CORRIERE DELLA SERA

Si voterà sul taglio dei parlamentari. Le firme last minute dei leghisti

[di Marco Galluzzo | 11-01-2020](#)

MESSAGGERO

Manovre per il voto anticipato = La Lega mette le firme, il referendum si farà Salvini: urne più vicine

[di Barbara Acquaviti | 11-01-2020](#)

MESSAGGERO

Ecco tutti i fattori che avvicinano o allontanano il voto

[di Mario Ajello | 11-01-2020](#)

STAMPA

Intervista a Dario Franceschini - "Con la nuova legge proporzionale nascerà un bipolarismo più sano"

[di Carlo Martini | 11-01-2020](#)



Il sistema bicamerale

L'[articolo 55 della Costituzione](#) stabilisce che il Parlamento italiano si compone di due organi: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, ai quali la Costituzione assegna **identici poteri**, in virtù del principio del **bicameralismo paritario** voluto dai costituenti.

In sintesi, le principali funzioni ad essi attribuite sono:

- la funzione di revisione costituzionale ([articolo 138](#) della Costituzione);
- la funzione legislativa ([articoli 70 e seguenti](#));
- la funzione di indirizzo politico, che si esprime tramite il conferimento e la revoca della fiducia al Governo ([articolo 94](#)), nonché attraverso l'approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno;
- la funzione di controllo sull'Esecutivo, che si concretizza mediante gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni).

Ai sensi dell'[articolo 82](#) della Costituzione, ciascuna Camera può poi disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tal fine fra i propri componenti apposite commissioni - anche bicamerali - dotate degli stessi poteri e degli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

La Costituzione prevede inoltre che le Camere si riuniscano congiuntamente - si parla allora di un terzo organo, il Parlamento in seduta comune, che viene presieduto dal Presidente della Camera dei deputati - per esercitare alcune specifiche funzioni:

- l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati regionali, secondo quanto stabilito dall'[articolo 83](#) della Costituzione;
- la messa in stato d'accusa dello stesso Presidente per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione ([art. 90](#));
- la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello Stato, condizione indispensabile affinché questi possa assumere le sue funzioni ([art. 91](#));
- l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali ([art. 135](#)), nonché di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura ([art. 104](#)).

Il Senato e la Camera, eletti a suffragio universale, diretto e segreto, durano in carica cinque anni, a meno che il Presidente della Repubblica non eserciti il potere di scioglimento anticipato conferitogli dalla Costituzione, per entrambe o anche per una sola delle due. La durata della legislatura è, quindi, identica per entrambe le Camere, che invece si differenziano per la composizione ed i criteri di elezione.

I **630 deputati**, la cui età non può essere inferiore ai 25 anni, vengono eletti da tutti i cittadini maggiorenni; i **315 senatori elettivi**, la cui età non può essere inferiore ai 40 anni, vengono invece eletti dai cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età.

La Camera dei deputati - precisa la Costituzione - è eletta su base circoscrizionale, nel senso che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica - quale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione - per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione ([articolo 56](#)). I restanti 12 seggi sono riservati alla Circoscrizione Estero.

Il Senato - dice la Costituzione - è invece eletto su base regionale: 309 seggi elettivi sono quindi ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. 6 seggi sono assegnati dalla Costituzione alla Circoscrizione Estero.

Oltre ai componenti elettivi, in Senato siedono gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di diritto



e a vita, nonché i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica fra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.

(Fonte: [Senato della Repubblica](#))

Vedi anche ⇒ Ministero dell'Interno. [Le disposizioni della Costituzione Italiana sulle elezioni di Camera e Senato](#)

L'attuale sistema elettorale per la Camera dei Deputati

L'elezione dei deputati è disciplinata dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il [D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361](#).

Il testo unico è stato modificato dalla [legge 3 novembre 2017, n. 165](#) che ha introdotto un sistema elettorale di tipo misto, basato sull'attribuzione dei seggi parte con sistema maggioritario in collegi uninominali e parte in modo proporzionale in collegi plurinominali.

Resta ferma l'elezione nella circoscrizione Estero di 12 deputati secondo le modalità stabilite dalla [legge 27 dicembre 2001, n. 459](#).

Il sistema elettorale della Camera dei deputati si basa sui seguenti principali elementi:

- il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infraregionale;
- 231 seggi sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
- i restanti 386 seggi sono ripartiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti;
- la ripartizione avviene, innanzitutto, a livello nazionale: prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi - per ciascuna coalizione - tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogamente a quanto avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi;
- per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
- in ciascun collegio plurinomiale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
- nella Regione Valle d'Aosta è costituito unicamente un collegio uninominale;
- l'elettore dispone di un unico voto, valido sia per l'elezione del candidato del collegio uninominale, sia per il candidato del collegio plurinomiale;
- sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere: i candidati nei collegi plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello nazionale, in misura superiore al 60 per cento.

Viene mantenuta la previsione, introdotta dalla legge 52/2015, che consente ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare per corrispondenza secondo modalità definite di intesa tra i ministri competenti.

(Fonte: [Camera dei Deputati](#))